

ALLEGATO A

CRITERI DI VALUTAZIONE AGGIUNTIVI DELLE DOMANDE PRESENTATE NELL'AMBITO DELLE MISURE "MICROCOGENERAZIONE DIFFUSA", "RINNOVABILI" E "USI FINALI" DEL D.M. 25 NOVEMBRE 2008, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL MEDESIMO DECRETO.

Le domande presentate dovranno, in ogni caso, garantire il rispetto delle prescrizioni minime riportate, per ogni tipologia di intervento, negli allegati di cui all'art. 27, comma 1, lettera c) del decreto e nella circolare applicativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera s) del medesimo.

1. Requisiti energetici ed emissivi riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica

- Impianti di microcogenerazione e cogenerazione (art. 6, comma 2, lettera a) e lettera d), punto 2.I) e 2.III) del decreto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti che rispettano i requisiti energetici ed emissivi di cui all'Allegato 1 alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 - supplemento ordinario n. 4 del 7 agosto 2009).
Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione alimentati a biomassa solida, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti che garantiscono un rendimento totale medio annuo (riferito alla somma dell'energia elettrica e termica utile prodotta in relazione all'effettivo esercizio dell'impianto) non inferiore a 0,75.
- Impianti termici alimentati a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica compresa tra 50 e 450 kWt (art. 6, comma 2, lettera b), punto 4 del decreto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti che rispettano, relativamente agli inquinanti PT (polveri totali) e NO_x (ossidi di azoto), i requisiti minimi emissivi di cui alla sezione A o B dell'Allegato 2 alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968.

2. Requisiti relativi alle biomasse in ingresso agli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica

- Biogas: sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti di microcogenerazione e cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agro-alimentare, che rispettino le seguenti condizioni:
 - il biogas deve provenire dalla digestione anaerobica di sostanze organiche non costituite da rifiuti;
 - approvvigionamento degli effluenti zootecnici e degli scarti vegetali di origine agricola o provenienti dal settore agroalimentare da realizzarsi esclusivamente entro un raggio massimo di 50 km dall'impianto di utilizzo;
 - sia nella fase di progettazione sia in quella di gestione la quantità di scarti vegetali addizionata agli effluenti zootecnici non deve superare il 50% in peso della quantità totale annua di materiale fermentabile alimentato all'impianto; a parziale sostituzione degli scarti vegetali è consentito l'utilizzo di prodotti agricoli dedicati

per un quantitativo massimo pari al 30% in peso della miscela finale in ingresso all'impianto; tra i prodotti agricoli dedicati, il mais, sotto qualsiasi forma, non potrà comunque superare il 20% in peso della miscela finale in ingresso all'impianto.

Le produzioni agricole dedicate utilizzate nella miscela devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere reperite entro un raggio massimo di 70 km dall'impianto di utilizzo;
- b) non richiedere, in ragione della relativa coltivazione, nuove concessioni di derivazione di acqua o la modifica di concessioni in essere.

Fermo restando che, in ogni condizione di esercizio, la quota di refluo zootecnico deve essere pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso, le percentuali di biomassa dedicata e scarti derivati da attività agricola e dal settore agroalimentare sono calcolate come valore medio annuo, dimostrato attraverso la redazione e conservazione delle registrazioni dei materiali in ingresso al digestore anaerobico.

- garanzia, sia in sede di progettazione che in fase di gestione, dell'effettiva e corretta collocazione del quantitativo complessivo di azoto in uscita dall'impianto e che tale quantitativo non superi l'azoto contenuto negli effluenti zootecnici in ingresso, evitando trasferimenti dello stesso in altre matrici ed in particolare in quella atmosferica fatta eccezione per il rilascio di azoto molecolare; tale obiettivo può essere raggiunto computando, in termini di riduzione, il quantitativo di azoto presente in eventuali prodotti o sottoprodotti dell'impianto aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da permetterne la commercializzazione o il trasporto, anche a notevole distanza, verso terreni agricoli richiedenti azoto sulla base di un corretto bilanciamento dei fabbisogni delle colture.
- Biomassa vegetale solida (pellets o cippato) utilizzata in impianti di produzione di energia termica (art. 6, comma 2, lettera b), punto 4 del decreto): sono ammissibili a finanziamento gli impianti alimentati con biomassa vegetale solida (biomassa da scarti agricoli e biomassa forestale, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato X al d.lgs 152/2006 s.m.i.) prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall'impianto di utilizzo e, per una percentuale pari ad almeno il 70%, in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall'impianto stesso.
- Biomassa vegetale solida utilizzata in impianti di microgenerazione e cogenerazione (art. 6, comma 2, lettera a) e lettera d), punto 2.I) e 2.III) del decreto): sono ammissibili a finanziamento gli impianti alimentati con biomassa vegetale solida (biomassa da scarti agricoli e biomassa forestale, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato X al d.lgs 152/2006 s.m.i.) prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall'impianto di utilizzo.
- Biocombustibili vegetali liquidi: sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti di cogenerazione alimentati con biocombustibili vegetali liquidi la cui filiera di produzione si sviluppi integralmente su porzioni di territorio comprese entro un raggio di 50 km dal sito di utilizzo.

3. Requisiti relativi alle altre tipologie di intervento

- Impianti idroelettrici (art. 6, comma 2, lettera b) punto 2 del decreto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti che rispettano i criteri per la valutazione

dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui alla d.g.r. 5 maggio 2008 n. 22-8733 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 15 maggio 2008) come modificata dalla d.g.r. 23 febbraio 2009 n. 63-10873 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 05/03/2009), ovverosia interventi di:

- efficientamento di impianti esistenti;
- potenziamento di impianti esistenti nell'ambito di un'azione di razionalizzazione dei prelievi idrici all'interno dell'area idrografica;
- sfruttamento a fini di generazione elettrica delle acque scorrenti nei canali irrigui nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica;
- sfruttamento a fini di generazione elettrica dei salti esistenti nelle reti acquedottistiche.

Le predette tipologie d'intervento, ad eccezione dell'efficientamento e del potenziamento di impianti esistenti nell'ambito di un'azione di razionalizzazione dei prelievi idrici, sono da considerarsi altresì inammissibili qualora insistano su porzioni di territorio individuate come "Aree a elevata protezione" dall'articolo 23, lett. a), b) c) e d) del Piano di Tutela delle Acque, nonché su aree soggette a vincolo paesaggistico di cui agli articoli 136 e 157 del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero qualora comportino l'utilizzo di acque di sorgente o impattino su cascate naturali.

- Impianti solari termici (art. 6, comma 2, lettera b) punto 3 del decreto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti solari termici aderenti o integrati nelle strutture edilizie.
- Interventi sull'involucro di edifici esistenti (art. 6, comma 2, lettera d) punto 1 del decreto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi che rispettano i valori di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K , di cui alla seguente tabella:

zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		finestre comprensive di infissi
		coperture	pavimenti	
E	0,25	0,23	0,23* - 0,27**	1,4
F	0,25	0,23	0,23* - 0,26**	1,4

* = verso l'esterno

** = verso locali non riscaldati

- Climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia (art. 6, comma 2, lettera d) punto 2.II del decreto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi che garantiscono, per le pompe di calore, prestazioni migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti all'Allegato 4 alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968.